



COMUNE DI PIACENZA

Regolamento per l'affidamento familiare dei minori

Indice generale

Normativa di riferimento.....	3
PARTE I.....	4
Art. 1 Premessa e riferimenti legislativi.....	4
Art.2 Destinatari e definizioni.....	4
Art.3 Glossario.....	5
PARTE II.....	5
Art.4 Tipologie di affido.....	5
Art.5 Caratteristiche e presupposti.....	7
Art.6 Il minore.....	7
Art.7 La famiglia di origine.....	8
Art.8 La famiglia affidataria.....	9
Art.9 Il Comune.....	10
Art.10 Organizzazione dei servizi per l'affido.....	10
Art.11 Percorso di informazione, conoscenza,.....	11
valutazione della famiglia affidataria e definizione progetto affido.....	11
Art.12 Interventi economici a sostegno dell'affido familiare.....	14
Art.13 Tutela lavorativa e previdenziale degli affidatari.....	14
Art.14 Durata dell'affido.....	14
Art.15 Conclusione dell'affido.....	15
PARTE III.....	15
Art.16 Copertura assicurativa.....	15
Art.17 Trattamento dei dati personali.....	15
Art.18 Disposizioni finali.....	16
Art.19 Abrogazioni.....	16
Art.20 Entrata in vigore.....	16

Normativa di riferimento

- Convenzione ONU sui Diritti del fanciullo approvata il 20/11/1999 e ratificata dall'Italia come legge 27/05/91, n.176;
- Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli-1996 e ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n.77;
- Costituzione italiana Artt. 30 e 31;
- Legge 4 maggio 1983, n.184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- D.P.C.M. 9 dicembre 1999 n.535 "Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ";
- Legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.53"
- Legge 7 aprile 2017 n.47 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati";
- Legge Regionale 12 marzo 2003, n.2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge regionale 28 luglio 2008, n.14 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni";
- D.G.R. del 10 dicembre 2011, n.1904 "Direttiva in materia di affidamento familiare e accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari" e ss.mm.ii;
- D.G.R. del 14 luglio 2014 n.1102 "Linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell'area delle prestazioni socio sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio di allontanamento".
- Linee di indirizzo nazionali per l'affidamento familiare, approvate dalla Conferenza unificata Governo-Regioni/Province autonome il 25 ottobre 2012;
- Linee guida sull'affidamento familiare Provincia di Piacenza, Novembre 2014;
- Statuto del Comune di Piacenza.

PARTE I

Art. 1 Premessa e riferimenti legislativi

Il Comune di Piacenza è titolare delle funzioni sociali rivolte ai minori e quindi della realizzazione dei progetti di affidamento familiare.

L'affidamento familiare (d'ora in poi affido) rappresenta, insieme all'adozione, la principale forma di protezione dei minori nell'ipotesi in cui il loro nucleo familiare si trovi nella temporanea incapacità e/o impossibilità di prendersene cura e di adempiere adeguatamente ai doveri inerenti l'esercizio delle funzioni genitoriali; si prefigge di garantire al minore le cure e gli affetti necessari presso un ambiente idoneo ad assicurare allo stesso un adeguato sviluppo psico – fisico. Si realizza attraverso l'inserimento del minore in un nucleo familiare diverso da quello originario, in ottemperanza anche alle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria competente.

L'affido presuppone la possibilità di favorire un percorso di sostegno alla genitorialità rivolto alla famiglia di origine del minore; tale percorso, se effettuato con esito positivo, può consentire il ricongiungimento ed il rientro del minore nel contesto di vita di provenienza;

Il presente regolamento disciplina l'affido ai sensi della normativa vigente all'atto della sua approvazione.

Art.2 Destinatari e definizioni

L'affido è un istituto applicabile ai minori di anni diciotto residenti nel territorio comunale, siano essi di nazionalità italiana che straniera, che si trovino temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato sviluppo psico - fisico.

Può essere attivato altresì a favore di:

- Minori Stranieri Non Accompagnati;
- Minori in situazioni di emergenza che richiedano un immediata tutela (ex art. 403 C.C. - vedi Art. 3 Glossario);
- tutti i casi in cui il Comune di Piacenza, attraverso l'UO Minori del Servizio Servizi Sociali (d'ora in poi UO Minori) è tenuto ad intervenire in situazioni di emergenza a favore di un minore non residente ma presente sul territorio, previa tempestiva comunicazione e successiva attivazione del servizio sociale del Comune di effettiva residenza, competente nel proseguire le azioni di tutela avviate.

Si rammenta che l'obbligo conseguente alla esclusiva titolarità della tutela in capo al Comune di Piacenza non si esaurisce nei confronti dei minorenni residenti o domiciliati sul suo territorio, né di quelli la cui collocazione in affidamento familiare sia avvenuta ad opera dei suoi servizi, ma si estende obbligatoriamente a tutti i ragazzi che “vivono” sul territorio comunale (art. 1 della LR 14/08). Ciò comporta che, anche nei confronti dei ragazzi in affidamento familiare provenienti da altri territori, situazione peraltro molto frequente, l'obbligo di vigilanza sussiste in capo al Comune nel quale il ragazzo si trova. Non è infatti la situazione giuridica del minore a far nascere l'obbligo di provvedere in capo al Comune, ma la sua semplice presenza, quando la famiglia sia assente, o non adeguata, o sia la famiglia stessa a richiedere il sostegno per lo svolgimento della sua funzione educativa.

Per situazioni particolari ed a seguito di valutazione tecnica dell'UO Minori che presenta il progetto personalizzato, è possibile prevedere il prolungamento del progetto affido oltre il

diciottesimo anno di età fino al raggiungimento di un'autonomia personale e lavorativa, e comunque non oltre il ventunesimo anno di età.

Per nucleo familiare d'origine si intende il nucleo che esercita la responsabilità genitoriale sul minore e che può trovarsi in situazione di temporanea difficoltà, per il quale l'UO Minori di concerto con l' AUSL, è deputata a effettuare le opportune valutazioni, tramite l' equipe degli operatori referenti del caso di cui all'art.10 del presente regolamento.

Il nucleo familiare d'origine deve essere coinvolto attivamente nel progetto di affido in relazione all'eventuale ipotesi del rientro del minore.

In alcune situazioni il percorso con il nucleo familiare d'origine può prevedere, oltre alla coppia genitoriale, il coinvolgimento di altri parenti (non oltre il IV grado) che rivestono un ruolo significativo per il minore.

Per affidatari si intende il nucleo familiare che accoglie il minore; tale nucleo può essere costituito da una coppia o da una persona singola. Con i termini "famiglia affidataria" e "nucleo affidatario" si intende, quindi, comprendere entrambe le possibilità.

Art.3 Glossario

1. Autorità Giudiziaria Competente - di seguito abbreviato con A.G.: si intendono gli organi della Giustizia deputati a stabilire misure di tutela minorile: il Tribunale per i Minorenni; il Tribunale Ordinario, la Volontaria Giurisdizione - Ufficio del Giudice Tutelare, la Procura della Repubblica.
2. Minori Stranieri Non Accompagnati – di seguito abbreviato con MSNA: si fa riferimento allo straniero (cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea e/o apolide), di età inferiore ai diciotto anni, che si trova, per qualsiasi causa, sul territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale. Per questo motivo la Pubblica Autorità, espletata la necessaria istruttoria, in base alla normativa vigente, attiva in emergenza misure volte a garantirne la tutela ed un idoneo percorso evolutivo.
3. Provvedimento ex art 403 C.C.: Provvedimento emesso ai sensi dell'Art. 403 del Codice Civile, ovvero: "Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri e pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la Pubblica Autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo sicuro alla sua protezione".

PARTE II

Art.4 Tipologie di affido

In relazione al grado di consapevolezza/coinvolgimento e del consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, l'affido si distingue in:

- **Affido consensuale:** si attua quando gli esercenti la responsabilità genitoriale riconoscono i bisogni del figlio e, al contempo, la propria incapacità/impossibilità a rispondervi e, per tale motivo, acconsentono che siano altri a farlo temporaneamente, fino al recupero delle proprie risorse genitoriali. In questo caso l'affido è disposto dall'UO Minori, con provvedimento reso esecutivo dal Giudice Tutelare, previo consenso dei genitori o del tutore, nonché del consenso del minore che ha compiuto gli anni dodici e se opportuno anche quello del minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento;
- **Affido giudiziale:** si attua quando viene a mancare il consenso, per assenza o rifiuto, di chi esercita la responsabilità genitoriale. Esso viene disposto dal Tribunale per i Minorenni o dal Tribunale Ordinario con Decreto di affido giuridico/tutela all'UO Minori. Il Tribunale per i minorenni o il Tribunale Ordinario si avvalgono del servizio sociale territorialmente competente per la sua attuazione e vigilanza.

E' possibile differenziare le varie tipologie di affido in base alle seguenti caratteristiche:

Tipologia dell'affido:

- **Affido a tempo pieno:** quando il minore vive con la famiglia affidataria durante tutte le ventiquattr'ore; in questo caso la famiglia affidataria accoglie il minore a vivere temporaneamente con sé, provvedendo al suo mantenimento, alla sua istruzione ed educazione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non sia stata pronunciata una limitazione della responsabilità genitoriale ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'Autorità affidante;
- **Affido a tempo parziale:** quando il minore viene accolto dalla famiglia affidataria o per una parte della giornata, o per alcuni giorni della settimana oppure per periodi brevi ma ripetuti nel tempo (es: i fine settimana oppure le vacanze); il progetto è concordato con l'UO Minori sulla base delle esigenze emerse;

Durata dell'affido:

- **Affido a breve/medio termine:** di norma entro sei mesi ed in tempi ben definiti;
- **Affido a lungo termine:** fino a due anni e oltre.

Diverse procedure da attivare:

- **Affidamento in caso di urgenza (ex art. 403 C.C.):** in caso di necessità urgente, il Dirigente del Servizio Servizi Sociali o suo delegato, ha facoltà di provvedere tempestivamente ad affidamenti familiari di "pronto intervento", anche per un periodo di tempo limitato, nell'attesa di definire un progetto adeguato per il minore;
- **Affidamento a "Rischio Giuridico":** è disposto dal Tribunale per i Minorenni nel caso in cui sia stato aperto un procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono del minore che non presenta ancora carattere definitivo (procedura volta a verificare lo stato di adottabilità). In questo caso il minore viene affidato ad una famiglia, scelta dal Tribunale stesso, avente i requisiti per l'eventuale adozione.

Tipologia dell'affido:

- **Affido etero-familiare:** si realizza quando il minore viene inserito in una famiglia che non ha con lui legami di parentela, oppure ha legami di parentela oltre il IV grado;
- **Affido parentale:** si realizza quando il minore viene inserito in una famiglia che ha con lui legami di parentela (entro il IV grado); può essere deciso da chi ha la responsabilità genitoriale anche senza il coinvolgimento dell'UO Minori, oppure può

essere disposto dall'UO Minori stessa che ha accertato un legame particolarmente significativo del minore con tali parenti, previa valutazione della loro competenza educativa, sempre che tale soluzione sia la più consona agli interessi del minore. L'affido a parenti oltre il quarto grado segue le regole dell'affidamento etero-familiare, sia consensuale che giudiziale;

- Affido omo-culturale (parentale o etero-familiare): quando il minore viene inserito in una famiglia appartenente alla stessa cultura;
- Affido etero-familiare o parentale di giovani maggiorenni: quando si ritiene opportuno proseguire il progetto di affido oltre il diciottesimo anno di età (ma non oltre il ventunesimo), al fine di completare il cammino educativo e di crescita intrapreso.

Art.5 Caratteristiche e presupposti

L'affido, nelle sue diverse tipologie, presenta due caratteristiche fondamentali:

- la temporaneità;

- il mantenimento dei rapporti del minore con i genitori naturali, in previsione del suo rientro nella famiglia di origine (salvo disposizioni contrarie dell' A.G.).

A tal proposito resta inteso che l'affido dei MSNA assume alcune specificità legate all'assenza oggettiva del nucleo familiare d'origine sul territorio nazionale.

L'affido richiede una previa ed attenta valutazione da parte dei Servizi preposti (UO Minori e AUSL) che permetta di appurare:

- le potenzialità affettive ed educative della famiglia d'origine del minore, comprese le figure significative della rete parentale che potrebbero facilitare il recupero della competenza genitoriale;
- la qualità della relazione tra genitori naturali e bambino;
- la motivazione, le competenze e le capacità genitoriali della famiglia affidataria, in relazione all'accoglienza ed al sostegno del minore in difficoltà;
- le risorse del minore per affrontare la specifica esperienza di affidamento, considerando sia i disagi che le opportunità che tale esperienza propone.

L'accoglienza fuori famiglia di un bambini, al fine di valutare la complessità del caso deve essere sostenuta da una valutazione multidimensionale. Il progetto quadro, definito in prima istanza in sede di valutazione congiunta tra Servizio sociale e Azienda unità sanitaria locale, frutto di una prima valutazione delle competenze genitoriali, della conoscenza della famiglia e del bambino, dei loro vissuti e delle loro modalità di relazione, è lo strumento operativo che delinea la prospettiva di progetto e comprende sia le scelte fondamentali di intervento per la famiglia d'origine che quelle per il ragazzo. Il progetto quadro viene completato a seguito di un periodo di osservazione, della durata di norma di tre mesi, che impegna sia i servizi territoriali che la famiglia affidataria. I contenuti del progetto quadro costituiscono la base per la costruzione del progetto educativo individualizzato.

Art.6 Il minore

Il minore è il protagonista del progetto di affido, deve essere, in ogni fase informato, preparato e sostenuto affinché comprenda quello che sta vivendo e affinché collabori

positivamente al progetto. A tal fine è necessario assicurare al minore adeguate situazioni di ascolto, attenzione, cura e rispetto; necessita di un accompagnamento graduale e attento.

Il minore ha diritto a mantenere i rapporti con la famiglia di origine, salvo disposizioni contrarie dell' A.G., mantenendo e rafforzando le tradizioni della cultura di origine; ha diritto altresì a mantenere rapporti con la famiglia affidataria anche quando il progetto di affido è concluso, ove non vi siano controindicazioni in merito.

Nel caso di procedimento che coinvolge l' A.G., deve essere ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici e se opportuno anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Art.7 La famiglia di origine

Per famiglia di origine si intende quella che esercita la responsabilità genitoriale sul minore e che può trovarsi in situazione di temporanea difficoltà.

Nel rispetto della normativa vigente, l'affido ha come finalità la tutela del minore nonché la riqualificazione delle competenze dei genitori.

La famiglia di origine, accompagnata dagli operatori dell'UO Minori nel comprendere le motivazioni che hanno determinato l'allontanamento temporaneo del figlio affinché sia protagonista dell'affido, ha diritto a:

- ottenere informazioni essenziali inerenti la famiglia affidataria e, se ritenuto opportuno, conoscerla;
- essere informata circa, le motivazioni e, le finalità del progetto di affido familiare e la valutazione della recuperabilità delle competenze genitoriali o, in alternativa, il tempo (indicativamente non superiore a sei - otto mesi) entro il quale tale valutazione viene perfezionata, se la stessa non è stata compiuta in modo esaustivo perché l'affidamento è avvenuto in situazioni di emergenza, o perché alcuni aspetti richiedono approfondimenti.
- essere coinvolta nel progetto individualizzato e nel monitoraggio del suo andamento, in tutte le sue fasi;
- essere sostenuta nel percorso di aiuto definito per superare le difficoltà che hanno determinato la necessità di affido;
- essere garantita circa il mantenimento dei rapporti con il proprio figlio (fatto salvo il caso in cui l' A.G. abbia posto a carico della famiglia d'origine vincoli di non frequentazione con il minore).

La famiglia di origine ha il dovere di:

- rispettare la tutela dei dati personali della famiglia affidataria, in ottemperanza alla specifica legislazione in merito, ivi compresa la pubblicazione di immagini, fotografie, video, messaggi, mail ecc;
- collaborare con i servizi competenti (UO Minori e AUSL) e con la famiglia affidataria;
- attenersi alle eventuali prescrizioni dell' A.G.;
- aderire al progetto di sostegno e affido, rispettandone i tempi, le modalità di incontro con il minore, nel rispetto delle esigenze del minore stesso e/o di eventuali prescrizioni dell' A.G.;
- contribuire, in base alle proprie possibilità, alle spese inerenti al mantenimento del minore;

- favorire il rientro del minore in famiglia, secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento, impegnandosi al superamento delle condizioni che hanno portato all'allontanamento del minore.

Art.8 La famiglia affidataria

Per famiglia affidataria si intende il nucleo familiare che accoglie il minore; tale nucleo può essere costituito da una coppia, di preferenza con figli, o da persone singole, che hanno scelto consapevolmente e liberamente di dare la propria disponibilità all'accoglienza di uno o più minori.

La famiglia affidataria ha diritto ad essere :

- informata e preparata relativamente alle tematiche attinenti l'affido familiare;
- informata della situazione socio - sanitaria e familiare del minore affidato;
- selezionata accuratamente al fine di "abbinarla" al minore in base alle sue caratteristiche, alle caratteristiche della sua famiglia d'origine e del progetto di affidamento;
- coinvolta nel progetto di affidamento e ascoltata nelle fasi di verifica;
- sostenuta dall' UO Minori;
- tutelata nel rispetto dei dati personali, in ottemperanza alla specifica legislazione in merito, ivi compresa la pubblicazione di immagini, fotografie, ecc;
- assegnataria di un contributo economico svincolato dal reddito familiare e di facilitazioni/agevolazioni per l'accesso ai servizi (es: scolastici, sanitari, ecc).

La famiglia affidataria ha il dovere di:

- accettare e rispettare l'individualità del minore affidato e di aiutarlo nel suo percorso di crescita, tenendo conto delle sue esperienze, dei suoi vissuti e della sua storia nei suoi aspetti culturali, sociali e religiosi;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento, in stretta collaborazione con i competenti servizi;
- favorire rapporti proficui tra il minore e la sua famiglia di origine, secondo le modalità concordate con il servizio sociale e/o prescritte dall' A.G., allo scopo di favorire il suo reinserimento nella stessa (fatto salvo il caso in cui l' A.G. abbia posto a carico della famiglia d'origine vincoli di non frequentazione con il minore);
- favorire e garantire la continuità relazionale reciproca nel caso di fratelli affidati a nuclei diversi, attenendosi alle indicazioni dei servizi competenti;
- mantenere il rispetto della privacy e il diritto alla riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia, in ottemperanza alla specifica legislazione in merito;
- collaborare con gli operatori dei servizi socio-sanitari, partecipando agli incontri di verifica programmati ed alle eventuali occasioni di supporto;
- prendere, in caso di urgenza, i necessari provvedimenti sanitari dandone immediata comunicazione ai genitori, in assenza di diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, ed agli operatori dei servizi competenti (UO Minori, AUSL).

Art.9 Il Comune

Il Comune di Piacenza, attraverso la rete dei servizi sociali, socio-sanitari ed amministrativi, si impegna a:

- assicurare al minore cura e sostegno in tutte le fasi dell'affido;
- attuare gli interventi di aiuto e sostegno alla famiglia di origine necessari a perseguire gli obiettivi di recupero delle competenze genitoriali al fine di superare le problematiche/fragilità che hanno portato al collocamento extra familiare del minore;
- garantire alla famiglia affidataria tutto il sostegno necessario, secondo le modalità ed i tempi definiti nel progetto di affido;
- fornire alla famiglia affidataria tutti gli elementi utili alla cura e all'educazione del minore;
- garantire il passaggio di informazioni sul progetto a tutti gli attori coinvolti se consentito dalle disposizioni normative e giudiziarie inerenti il caso;
- programmare ed attuare il monitoraggio e le verifiche periodiche del progetto di affidamento con tutti i soggetti coinvolti;
- formalizzare il progetto individualizzato di affido e relazionare all' A.G., oltre a predisporre i dispositivi amministrativi di regolazione dell'affido con particolare riguardo alla eventuale fase conclusiva dell'affido stesso e del passaggio alla maggiore età;
- garantire un contributo economico alla famiglia affidataria (svincolato dal reddito familiare) e facilitazioni per l'accesso ai servizi (es: scolastici, sanitari, ecc);
- garantire e programmare corsi di formazione/informazione inerenti l'affido
- costruisce insieme al giovane adulto il progetto di vita, coinvolgendo gli altri servizi sociali ed, eventualmente, sanitari;

Art.10 Organizzazione dei servizi per l'affido

L'attuazione dell'affido, per l'alta complessità sociale che lo caratterizza, richiede l'apporto integrato, stabile e continuativo di diverse professionalità, specificatamente formate. A tal fine, sulla base delle specifiche esigenze del minore, vengono coinvolte diverse professionalità (assistente sociale, educatore, pediatra, neuropsichiatra infantile, psicologo, ecc.) ed è prevista una metodologia di lavoro in equipe, definita in stretta sinergia con l'AUSL, secondo protocolli operativi di collaborazione.

L'affido, nella sua declinazione concreta, necessita di una prospettiva progettuale fortemente personalizzata che implica l'apporto di due diverse equipe di distinti operatori: l'Equipe degli operatori referenti del caso e l'Equipe degli operatori referenti dell'affido.

- 1) L'Equipe degli operatori referenti del caso: è composta dall'assistente sociale referente del caso dell' UO Minori e da uno psicologo dell'Unità Operativa Semplice Dipartimentale Psicologia di base dell' AUSL; in collaborazione con l'equipe degli operatori referenti dell'affido, definisce il progetto e formula un'ipotesi di abbinamento tra minore e famiglia affidataria, sulla base della valutazione della situazione personale, familiare e sociale del minore.
- 2) L'Equipe degli operatori referenti dell'affido: è composta dall'assistente sociale referente dell'affido familiare dell' UO Minori e dallo psicologo referente dell'affido familiare dell'Unità Operativa Semplice Dipartimentale Psicologia di base dell'

AUSL. Tale equipe è responsabile del percorso di conoscenza e valutazione delle famiglie candidate all'affido, secondo procedure interne specificatamente previste (di cui al successivo Art. 11). Inoltre tale equipe promuove le azioni di sensibilizzazione e orientamento all'affido e gestisce i corsi di formazione/informazione rivolti alle famiglie affidatarie in collaborazione con il privato sociale.

Oltre alle sopra descritte equipe, i servizi per l'affido familiare si avvalgono anche di:

1) Tavolo tecnico di lavoro sull'affido: persegue l'obiettivo di consultare e coinvolgere in modo permanente i vari attori (UO Minori, AUSL e privato sociale) che operano sul territorio.

Gli obiettivi del tavolo sono quelli di: sviluppare riflessioni relative all'affido familiare e alla tutela del diritto del minore alla famiglia; condividere e valorizzare buone prassi che favoriscano accordi e azioni comuni; favorire il dialogo tra le varie istituzioni ed il privato sociale.

2) Centro per le famiglie: collabora con enti pubblici, associazioni di volontariato, cooperative sociali, servizi, scuole, parrocchie e altri organismi sul territorio, per condividere e diffondere esperienze e conoscenze relative al tema dell'affido. A tal fine all'interno del Centro si trova un "Punto Affido e Adozione", ovvero uno sportello aperto al pubblico quale luogo d'incontro per famiglie adottive, affidatarie e d'origine e per tutti coloro che sono interessati alla tematica dell'accoglienza familiare per motivi personali, professionali o di studio.

Art.11 Percorso di informazione, conoscenza, valutazione della famiglia affidataria e definizione progetto affido

Il percorso complessivo per l'affidamento si articola in quattro fasi:

- prima informazione,
- preparazione e corsi di formazione
- percorso di conoscenza e valutazione della disponibilità
- abbinamento.

Il percorso di valutazione e definizione del progetto affido viene effettuato dalle equipe multidisciplinari di cui al precedente art. 10, secondo protocolli operativi di collaborazione con l'AUSL nello specifico:

Prima informazione: la prima informazione deve fornire alle persone interessate all'affidamento familiare elementi conoscitivi sulla normativa di riferimento, sui tempi e le modalità di percorso, sul ruolo svolto dai servizi, dalle Associazioni e dall'Autorità Giudiziaria, nonché sui diritti dei bambini accolti e sui diritti, poteri e obblighi degli adulti. E' inoltre data notizia circa l'obbligo che gli affidatari possiedano idonee qualità morali. A tal fine gli aspiranti affidatari attestano, mediante dichiarazione sostitutiva, di possedere le qualità morali. Le persone interessate all'affido sono anche informate circa le attività delle Associazioni di famiglie affidatarie presenti sul territorio. L'UO Minori o il Centro per le Famiglie devono assicurare in tempi brevi alle persone interessate la possibilità di avere un primo incontro informativo.

Obiettivi dei corsi di preparazione: aiutare i partecipanti a comprendere e condividere i pensieri, le aspettative, i dubbi, le paure che attraversano la mente di un bambino allontanato dalla propria famiglia e introdotto in un nucleo sconosciuto o in un nuovo nucleo familiare; preparare il nucleo affidatario, nel caso di accoglienza di un neonato, in particolare se non riconosciuto alla nascita ad una accoglienza affettivamente ricca e d'insieme facilitante l'inserimento presso la famiglia adottiva; presentare realisticamente opportunità e rischi presenti per il bambino nell'esperienza dell'affido; aiutare i partecipanti a interiorizzare un concetto di accoglienza intesa come un supporto ad una famiglia in difficoltà e centralizzato sui bisogni del bambino o del ragazzo; accrescere la conoscenza degli aspetti peculiari legati all'esperienza dell'affido, in particolare per quanto riguarda le implicazioni connesse alla temporaneità dell'esperienza e alla coesistenza dei due nuclei con cui il bambino ha diritto e bisogno di rapportarsi affettivamente; sviluppare la consapevolezza nelle famiglie affidatarie dell'importanza degli interventi di aiuto e sostegno, promuovere tra i partecipanti la costituzione di una rete di rapporti per il reciproco sostegno.

Percorso di conoscenza e valutazione della disponibilità: il percorso di valutazione delle famiglie candidate all'affido avviene secondo specifiche procedure interne che prevedono: colloqui di conoscenza, approfondimento, valutazione e visite domiciliari, al fine di avere un quadro completo del contesto familiare degli aspiranti affidatari. Il percorso di valutazione ha quale esito finale la restituzione agli interessati circa l'idoneità alle singole tipologie di affido. Qualora l'equipe ritenga che vi siano elementi di inopportunità per dare da subito seguito alla disponibilità dichiarata per l'affidamento familiare, potranno essere date indicazioni per percorsi di riflessione opportuni per una successiva riconsiderazione della disponibilità. I servizi informano tali nuclei delle attività delle associazioni delle Famiglie affidatarie

Abbinamento: l'equipe degli operatori referenti dell'affido collabora con l'equipe degli operatori referenti del caso per la definizione del progetto individualizzato e l'abbinamento tra famiglia affidataria e minore.

Il percorso di valutazione e definizione del progetto affido viene effettuato dalle equipe multidisciplinari di cui al precedente Art. 10, secondo protocolli operativi di collaborazione con l'AUSL. Nello specifico:

L'equipe degli operatori referenti del caso ha il compito di definire, in via preliminare, un'ipotesi progettuale che deve essere redatta in forma scritta entro sessanta giorni successivi all'ingresso del minore nel nucleo affidatario, relativa all'affido familiare, sulla base della valutazione circa la situazione personale, familiare e sociale del minore.

Il progetto di affido contiene:

- gli obiettivi dell'affidamento e i risultati attesi nel breve e nel medio periodo, nonché i criteri di verifica.
- la durata ipotizzata;
- la tipologia;
- le modalità dei rapporti del minore con la famiglia di origine;
- il programma di sostegno alla famiglia di origine ed alla famiglia affidataria;

- gli impegni di tutti gli attori coinvolti: famiglia di origine, famiglia affidataria, operatori dei servizi.
- Il nominativo del referente progettuale nel gruppo di lavoro, cioè l'operatore a cui è attribuita la responsabilità della conduzione e dell'attuazione;
- l'indicazione di quali interventi saranno svolti da ciascuno degli operatori a supporto del bambino, degli affidatari e della famiglia di origine;
- l'indicazione delle eventuali consulenze specialistiche da attivarsi per approfondire specifiche difficoltà del bambino e il supporto delle risorse del volontariato;
- l'indicazione del possibile ausilio di mediatori culturali, adeguatamente formati, per la famiglia affidataria, qualora l'affido coinvolga bambini di altra cultura;
- le modalità di gestione degli imprevisti e delle emergenze che coinvolgono il bambino o gli adulti, che devono essere messi nelle condizioni di reperire gli operatori interessati nel più breve tempo possibile;
- l'indicazione della figura professionale, all'interno del gruppo di lavoro, e in modo continuativo, che cura una relazione fiduciaria con il bambino, costituendo il punto di riferimento dedicato. La capacità di ascolto va comunque assicurata da tutti gli operatori che hanno una significativa relazione con il minore in affido, oltre che promossa nelle figure parentali coinvolte.

Tale equipe accompagna il percorso di affido in tutte le sue fasi, adempie agli eventuali aggiornamenti per l'Autorità Giudiziaria e predispone gli opportuni atti per la regolamentazione dell'affido.

L'Equipe degli operatori referenti dell'affido individua la famiglia affidataria e ne accerta l'idoneità in base ai seguenti criteri:

- l'integrazione nel contesto socio - ambientale di riferimento;
- le caratteristiche personali: età, composizione del nucleo, stato di salute, attività lavorativa, idonee qualità morali, ecc.;
- le caratteristiche dell'abitazione e del luogo di residenza in relazione ai bisogni dei minori;
- la conoscenza e l'acquisizione consapevole della temporaneità dell'affido e delle sue caratteristiche di opportunità rivolte a soddisfare principalmente le necessità psicologiche e sociali del minore;
- la capacità affettiva ed educativa al fine di saper accogliere adeguatamente il minore;
- la disponibilità a mantenere validi rapporti con la famiglia di origine (o tutore o curatore) all'interno del progetto elaborato dal servizio.

Il percorso di conoscenza e valutazione delle famiglie candidate all'affido avviene secondo specifiche procedure interne che prevedono: colloqui di conoscenza, approfondimento, valutazione e visite domiciliari, al fine di avere un quadro completo del contesto familiare degli aspiranti affidatari. Il percorso di valutazione ha quale esito finale la restituzione agli interessati circa l'idoneità alle singole tipologie di affido.

A conclusione del percorso di valutazione, le famiglie affidatarie sono inserite in una banca dati comunale gestita dall'assistente sociale referente dell'affido e dagli operatori del Centro per le famiglie.

L'equipe degli operatori referenti dell'affido collabora con l'equipe degli operatori referenti del caso per la definizione del progetto individualizzato e l'abbinamento tra famiglia affidataria e minore.

Art.12 Interventi economici a sostegno dell'affido familiare

Il Comune di Piacenza, in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa, corrisponde ai nuclei affidatari una quota mensile per ogni minore affidato, quale contributo di mantenimento. Tale contributo è erogato affinché il progetto di affido si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia affidataria.

Tra la famiglia d'origine e la famiglia affidataria non deve intercorrere nessun rapporto economico.

La Giunta Comunale, sulla base del presente Regolamento, con apposito atto provvede a definire e successivamente, ove necessario, aggiornare:

1. il contributo economico minimo base per l'affido etero-familiare, posto che lo stesso non può comunque essere inferiore a quanto stabilito dalla Regione;
2. gli incrementi al contributo economico minimo base di cui al punto 1, in considerazione a specifiche esigenze del minore che implicino un'elevata intensità di cura;
3. il contributo economico in caso di affido parentale entro il IV grado, in base alle esigenze del minore e alla situazione economica della famiglia accogliente;
4. il contributo economico massimo riconosciuto in caso di affido (etero-familiare o parentale) a tempo parziale;
5. il contributo economico riconosciuto alla famiglia affidataria a copertura di eventuali spese straordinarie riferite al minore in affido e non coperte dalla famiglia d'origine

Qualora, su disposizione dell' A.G, il progetto di affido prosegua oltre il diciottesimo anno di età, il riconoscimento del contributo per l'affido (etero-familiare) viene esteso fino al compimento del ventunesimo anno di età del ragazzo/ragazza.

Art.13 Tutela lavorativa e previdenziale degli affidatari

Al fine di assicurare gli stessi diritti a tutti i minori, indipendentemente dalla loro collocazione familiare, la legislazione statale persegue l'equiparazione dei diritti degli affidatari con quelli dei genitori naturali; il trattamento lavorativo e previdenziale degli affidatari è regolamentato dal D.Lgs 26 marzo 2001, n.151 e dalla normativa vigente.

Art.14 Durata dell'affido

L'affido, per sua natura e ratio, ha carattere di temporaneità e pertanto, nel rispetto della normativa vigente, non può protrarsi per un periodo eccessivamente lungo (generalmente non superiore ai due anni).

Il tempo della sua presumibile durata deve essere indicato nel provvedimento di affido; eventuali proroghe sono ammesse nel caso in cui la sua sospensione rechi pregiudizio al minore e sono autorizzate dall' A.G.

In caso di provvedimento di affidamento etero-familiare (o in comunità) conseguente a provvedimento del Tribunale per i minorenni o del Tribunale Ordinario ex art 333 C.C.¹, la Legge non stabilisce un limite di durata dell'affido. Fermo restando l'obbligo per l'UO Minori di ottemperare a quanto previsto nel Decreto del Tribunale per i Minorenni o del Tribunale Ordinario, il termine di due anni rappresenta il momento della verifica dei risultati raggiunti in modo da consentirne l'eventuale conferma o di apportare le adeguate modifiche al progetto.

Art.15 Conclusione dell'affido

L'affido si conclude con provvedimento formale della stessa autorità che lo ha disposto. Tale provvedimento deve essere corredato da apposita relazione dell' UO Minori che indica le motivazioni per le quali la conclusione del progetto di affidamento è opportuna.

Gli operatori dell' UO Minori (Equipe degli operatori referenti del caso e Equipe degli operatori referenti dell'affido) che hanno seguito l'evoluzione dell'affido informano tutti gli attori coinvolti (minore, famiglia di origine e famiglia affidataria) circa le valutazioni che hanno portato alla conclusione dello stesso, condividendone contenuti e motivazioni.

L'UO Minori attiva tutti gli interventi ritenuti necessari per sostenere il minore, la famiglia di origine e la famiglia affidataria nel realizzare positivamente la conclusione dell'affido ed il rientro del minore nella sua famiglia.

PARTE III

Art.16 Copertura assicurativa

Il Comune di Piacenza stipula una Polizza Assicurativa per eventuali danni provocati a terzi dai minori affidati, nonché per ogni responsabilità civile correlata allo svolgimento delle attività di affidamento e per gli infortuni subiti dal minore in affidamento.

Art.17 Trattamento dei dati personali

Il Comune di Piacenza opera il trattamento di dati personali esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dalle normative di riferimento.

Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare i destinatari dei Servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati, secondo quanto previsto dalla normativa e dal regolamento comunale vigente.

¹ Art 333 Codice Civile: "Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice [art. 38 disp. att. c.c.], secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore . Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento"

Art.18 Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa ed ad altri atti e regolamenti del Comune di Piacenza.

Art.19 Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Art.20 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Piacenza.